



STUDIO LEGALE SPARTI

Avv. ROBERTO SPARTI Avv. SERGIO SPARTI Avv. VINCENZO SPARTI
Cassazionista Cassazionista Cassazionista
PhD Università Palermo

Via Principe di Belmonte, 94 - 90139 Palermo T | 091 323 507 - F | 091 324 768
info@studiospartiti.it - studiospartiti@pec.studiospartiti.it - www.studiospartiti.it

 349 843 7823 Studio Sparti 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO - ROMA

RICORSO

Per il Dott. GAETANO LOMBARDO nato a Palermo il 9.4.1988 e residente in Via Ettore Arculeo, 12 - Palermo (PA) - (C.F.: LMBGTN88D09G273Z), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzo Sparti (C.F.: SPR VCN 76S09 G273Z), con domicilio telematico ed indicazione ai fini della comunicazioni di cancelleria dell'indirizzo pec: vincenzospartiti@pec.it e numero Fax 091324768

CONTRO

- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Avvocatura dello Stato, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Commissione d'esame del concorso, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12

E NEI CONFRONTI

Del Dott. Antonino Tocco (C.F. TCCNNN90S12G273B), nato il 12/11/1990 a Palermo (collocato tra i vincitori in posizione 425, vale a dire in posizione che sarebbe superata dal ricorrente nel caso di accoglimento del ricorso) all'indirizzo p.e.c. "antonino.tocco@pec.it" - estratto dal registro INI-PEC;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- della graduatoria [All. 1] relativa al Concorso Ripam, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021 [v. Bando All. 2], per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata sul sito ufficiale del Formez il 12.12.2022 [all. 3] relativa al Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF 464 unità di personale) approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam, nella parte in cui riconosce al ricorrente un solo punto per titoli di studio, nonostante lo stesso

fosse in possesso di due lauree e dovessero essergli attribuiti due punti, collocandolo tra gli idonei non vincitori alla posizione 545 con il punteggio complessivo di 22,625, in luogo del punteggio che sarebbe stato corretto di 23,625 che avrebbe determinato una diversa posizione e la collocazione in posizione di vincitore al posto 300 circa;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi inclusi gli eventuali verbali e/o gli atti di valutazione dei titoli allo stato non conosciuti, non essendo stata esitata l'istanza di accesso agli atti formulata il 15.1.2023 [All. 4], nonché ogni eventuale atto di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati collocati in posizione peggiore al ricorrente in virtù dell'erroneo punteggio attribuitogli.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l'accertamento dell'interesse in capo al ricorrente di ottenere il riconoscimento di un ulteriore punto ai fini della graduatoria in considerazione del mancato riconoscimento di una delle due lauree possedute dal ricorrente e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione dell'ulteriore punto previsto dall'art.7 del Bando (per il possesso di due lauree) ed alla conseguente rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe allo stesso di ottenere il punteggio di 23,625 e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito prossima alla n. 300 tanto da risultare vincitore della selezione.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato [v. domanda All. 5] nel febbraio 2022 al Concorso Ripam [All. 2], pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021, per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, per il profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF 464 unità di personale).

Nella domanda lo stesso dichiarò ed autocertificò di possedere due lauree, una Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (DM 270/04), ed una Laurea magistrale - LM-85 in Scienze pedagogiche.

L'art. 7 comma 3 del Bando di Concorso afferma inequivocabilmente che *“Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”.

Come evincibile dalla graduatoria, al ricorrente fu attribuito un solo punto, nonostante, si ripete, lo stesso fosse in possesso di due lauree e dovessero essergli sicuramente attribuiti due punti, con la conseguenza che fu collocato tra gli idonei non vincitori, alla posizione 545, con il punteggio complessivo di 22,625, in luogo del punteggio che sarebbe stato corretto di 23,625 che avrebbe determinato la qualità di vincitore e la collocazione alla posizione 300 circa.

DIRITTO

- 1) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS.N.165/2001, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO; VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N.3 DEL 24/04/2018; VIOLAZIONE DELL'ART.18 DELLA L.N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E VIOLAZIONE DELLE REGOLE E DEI LIMITI FISSATI NEL BANDO DI CONCORSO, PER AVERE L'AMMINISTRAZIONE**

**ATTRIBUITO UN SOLO PUNTO ALLE DUE LAUREE
POSSEDUTE DAL RICORRENTE IN VIOLAZIONE DALL'ART. 7
COMMA 3 BANDO DI CONCORSO**

Come spiegato in narrativa, la P.A., pur in presenza di due lauree possedute dal ricorrente, non ha attribuito al ricorrente due punti, riconoscendone soltanto uno, come se lo stesso avesse soltanto una laurea.

Non si conosce con esattezza il ragionamento della Commissione di valutazione o di altri soggetti poiché non è stata ancora esitata l'istanza di accesso agli atti presentata via pec il 15.1.2023 [All. 4].

Tuttavia, sembra potersi dedurre che la P.A. avrebbe attribuito il punteggio soltanto ad una delle due lauree possedute dal ricorrente, che invece, come autocertificato in seno alla domanda di partecipazione, possiede una Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (DM 270/04), ed una Laurea magistrale - LM-85 in Scienze pedagogiche.

L'art. 7 comma 3 del Bando di Concorso afferma inequivocabilmente che *“Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”.

Dall'inequivoco tenore, anche letterale, del Bando di concorso le due lauree possedute dal ricorrente comportavano l'attribuzione di due punti, uno per la laurea triennale ed uno per la laurea magistrale.

Ciò, oltre ad essere imposto dalle regole del Bando di Concorso, risponde anche all'ovvia considerazione che, ove mai esistesse un ragionamento della

Commissione legittimante simile operato, non vi sarebbe, di fatto, alcuna differenza tra chi possiede la sola laurea triennale, e chi, invece, oltre alla laurea triennale, ha ottenuto anche un'ulteriore laurea di tipo magistrale, studiando, quindi, per ulteriori anni. Due situazioni diverse (il possesso di una sola laurea triennale ed il possesso di laurea triennale e laurea magistrale) sarebbero trattate in modo identico, in violazione dell'uguaglianza sostanziale ex art. 3 Costituzione e della parità di trattamento, della ragionevolezza e del buon andamento. E' evidente, quindi, che la scelta della Commissione, ove non sia dipesa da una mera svista, si palesa senz'altro ingiusta ed arbitraria, e non rispondente ai principi meritocratici e di buon andamento ed imparzialità imposti dalla stessa Costituzione.

Sussistono, quindi, tanto delle violazioni di legge, e segnatamente degli artt. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e delle collegate linee guida di cui alla Direttiva n.3 del 24/04/2018 [All. 6], che demandano ai bandi i criteri per la valutazione dei titoli, degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento; e dell'art. 18 della L.n. 241/1990, ove mai, per qualsiasi ragione, la Commissione non abbia tenuto in conto, per mera svista, uno dei due titoli posseduti dal ricorrente, come autocertificati nell'apposita domanda di partecipazione al concorso [All. 5].

In ogni caso, sussiste con certezza il vizio di eccesso di potere non potendo la P.A. arbitrariamente sottrarsi ai limiti ed ai vincoli che si era autoattribuita attraverso un regolare Bando di Concorso che ha un tenore chiaro ed inequivocabile sul punteggio da attribuire ai titoli di studio.

Come, infatti, ritenuto da pacifica giurisprudenza amministrativa *“la disciplina dei pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere”* (Cons. Stato, Sez. III, 30/09/2015, n. 4573). Ciò, per l'ipotesi in cui, la P.A. nell'atto di valutare i titoli o in qualunque altra occasione, abbia deciso di considerare come una sola laurea le due lauree possedute dal ricorrente.

“Per costante e condivisibile giurisprudenza il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole della competizione cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto cui l'amministrazione si è originariamente auto-vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 1 aprile 2003, n. 596; Cons. Stato, Sez. V, 27/05/2014, n. 2709; Cons. Stato, Sez. IV, 19/02/2019, n. 1148).

Si deve ritenere, quindi, che nel caso di specie, essendo state modificate le regole per la valutazione dei titoli quando le domande di partecipazione al concorso erano già state presentate e quando erano già noti i titoli culturali posseduti e dichiarati da ciascuno dei concorrenti, l'Amministrazione resistente sia incorsa nella violazione del principio appena riaffermato.” TAR Lazio REG.PROV.COLL. N. 06850/2020 REG.RIC. N. 00484/2020.

Ciò anche per evitare in radice veri e propri potenziali abusi che potrebbero essere commessi laddove la Commissione, per pura ipotesi, e non è chiaramente questo il caso, volesse agevolare candidati graditi, intervenendo *ex post* sul modo in cui valutarne i titoli alla luce di quelli posseduti dagli altri candidati.

La gravità dei rischi connessi a simili evenienze impone di considerare in maniera rigida e rigorosa il tenore delle previsioni fissate dai Bandi di Concorso, con riduzione al minimo della discrezionalità amministrativa anche eventualmente sotto il profilo della loro interpretazione, specie se si tratta di valutazione di titoli.

SUL PREGIUDIZIO GRAVE ED IRREPARABILE

Sussistono, inoltre, i presupposti ai fini dell'emanazione di idonee misure cautelari onde assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Il fumus emerge dall'esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al *periculum*, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso del ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per l'attribuzione del punto in più come imposto dall'art.7 comma 3 del Bando in virtù dei titoli posseduti.

In virtù di quanto previsto dall'art.10 del Bando di Concorso a breve i candidati saranno chiamati a manifestare, a pena di decadenza, la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale; di conseguenza, l'Amministrazione procederà poi con l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze dagli stessi espresse secondo l'ordine di graduatoria.

E' necessario ottenere, prima che non sia più possibile effettuare la scelta dell'amministrazione, un provvedimento cautelare che permetta il rapido riesame del punteggio del ricorrente con conseguente modifica della posizione in graduatoria che lo potrebbe portare dalla posizione n. 545 (in cui è solo idoneo) a circa la posizione n. 300 in cui diverrebbe vincitore.

Laddove fosse riconosciuto vincitore per la corretta assegnazione del punteggio, è evidente che il ricorrente avrebbe diritto alla scelta che, in assenza di provvedimento cautelare per il riesame del punteggio, gli sarebbe inesorabilmente preclusa, o grandemente ostruita per il perfezionamento di altre assegnazioni di soggetti con punteggio inferiore. I provvedimenti a cascata derivanti dalla mancata concessione della misura cautelare, suffragata, come visto, da sicuro *fumus boni iuris*, sarebbero difficilmente ripristinabili sotto il profilo dell'assegnazione del ricorrente alla sede, e di contro la necessità della linearità della fase delle assegnazioni incontra anche l'interesse pubblicistico alla definizione urgente delle vicende concorsuali, prima, di sicuro, dell'instaurazione

dei consequenziali rapporti di lavoro che potrebbero essere travolti dal successivo accoglimento del ricorso con possibili danni per la stessa P.A.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al rapido riesame dei titoli del ricorrente finalizzato al ricalcolo del punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.1902/2011).

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, il ricorrente correrebbe il serio rischio di non essere assunto pur meritandolo o, comunque, di non essere assegnato alla sede preferita.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso chiede che

VOGLIA P'ILL.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

Reiectis adversis,

- preliminarmente sospendere, nella parte relativa al punteggio sbagliato ed all'esclusione dalla posizione di vincitore, i provvedimenti impugnati in ragione dell'esposto *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, e comunque adottare misura cautelare idonea ad ammettere il ricorrente, in forza del nuovo corretto punteggio che sarà formulato dall'amministrazione, tra i vincitori collocandolo in retta posizione in graduatoria.

- nel merito accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un solo punto per i titoli di studio vantati, in luogo dei due punti che avrebbe imposto il Bando di concorso, con conseguente

rivalutazione delle due lauree in suo possesso, aggiunta dell'ulteriore punto dovuto secondo quanto stabilito dal Bando, modifica del punteggio complessivo e ricollocazione in posizione corretta nella graduatoria finale di merito tra i vincitori della selezione.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari.

Ove ritenuto necessario ai fini della fase di merito, si fa sin d'ora istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a., stante che, per l'elevato numero dei soggetti coinvolti e controinteressati, non è agevole procedere alla loro esatta individuazione ed alla consequenziale notifica individuale del ricorso.

Ai fini del contributo unificato, si rappresenta che il ricorso verte in materia di concorso pubblico per accesso alla P.A. e che il ricorrente possiede il reddito di cui all'allegato 7.

Si offrono in comunicazione:

1. graduatoria Concorso Ripam, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021
2. Bando di Concorso Concorso Ripam, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021
3. Schermata sito ufficiale Formez PA con data pubblicazione graduatoria
4. l'istanza di accesso agli atti formulata il 15.1.2023
5. Domanda del ricorrente di partecipazione al Concorso
6. Direttiva n.3 del 24/04/2018
7. Documento reddituale

Palermo - Roma, li 10.2.2023

Avv. Vincenzo Sparti